

N. R.G. 316/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Giuseppe De Rosa	Presidente
dott. Carla Marina Lendaro	Consigliere
dott. Francesca Mulloni	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta a ruolo
il 27.4.2018 sub R.G. 316/2018, promossa con atto di
citazione notificato il 27.4.2018;

OGGETTO: impugnazione ex art. 35 D. Lgs. 25/2008

TRA

(c.f. - C.U.I.) -

rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta De Simone e
Claudio Faggion, per procura depositata in allegato
all'atto di citazione d'appello;

APPELLANTE

E



MINISTERO DELL'INTERNO - rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato ex lege

APPELLATO

con l'intervento del P.M.

Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
Tribunale di Trieste di data 26.3.2018 (R.G. 316/2018),
comunicata a mezzo PEC il 30.3.2018

CONCLUSIONI DELLE PARTI

dell'appellante:

"In via preliminare:

disporsi la sospensione immediata dell'esecutività del
provvedimento del Ministero Dell'Interno, Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Gorizia, emesso nella seduta del
giorno , con data , Id.
e dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Trieste, ora
impugnata, con provvedimento da emettersi anche
"inaudita altera parte", per gravi e giustificati
motivi come esposti in pare narrativa.

Nel merito:

in totale riforma dell'ordinanza impugnata, voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, disattesa ogni
contraria istanza,
in via principale:



Accertata l'infondatezza del provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia in data , dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) e f) del D.lgs n. 215/2007 e per l'effetto riconoscere all'odierno appellante lo status di rifugiato politico.

In via subordinata:

Accertata l'infondatezza del provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia in data , dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1 lett. g) e h) del D. Lgs n. 251/2007 e per l'effetto riconoscere all'odierno appellante il diritto alla protezione internazionale sussidiaria.

In via ulteriormente subordinata:

Accertata l'infondatezza del provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia in data , dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 6, D. Lgs 286/1998 e per l'effetto



riconoscere all'odierno appellante il diritto alla protezione umanitaria".

Con vittoria di spese nei due gradi di giudizio.

dell'appellato:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione o revoca del decreto emesso inaudita altera parte, rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, resa sub R.G. n. 2450/2017 in data 26/03/2018, depositata in cancelleria in data 26/03/2018.

Spese, diritti e onorari di causa integralmente rifiuti.

del P.G.:

Conclude chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 132, n. 4, c.p.c. come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 69/2009)

Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. di data 26.3.2018 il Tribunale di Trieste ha rigettato il ricorso proposto ex art. 35 D. Lgs. 25/2008 e 19 D. Lgs. 150/2011 da - nato il ; a , Gambia - escludendo che ricorressero le condizioni per riconoscere allo stesso lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria - già



negati dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia con decreto del - compensando le spese di lite.

Il Tribunale, effettuata la disamina del quadro normativo di riferimento, ha condiviso il giudizio di inattendibilità del racconto espresso dalla Commissione Territoriale, ritenuto contraddittorio, poco circostanziato e privo di riscontri; evidenziata la mancata allegazione della effettiva sottoposizione ad un procedimento penale o ad ingiustificate generali repressioni statali, nonché dell'esistenza di disordini, rappresaglie o conflitto armato in Gambia, ha escluso la sussistenza dei presupposti sia per il riconoscimento dello status di rifugiato che per l'accertamento del diritto alla protezione sussidiaria; ha, infine, ritenuto che le circostanze evidenziate dal ricorrente non fossero tali da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

L'appellante ha proposto impugnazione - affidata a plurimi motivi - avverso la predetta ordinanza, lamentando:

- che il Tribunale aveva errato nel valutare le dichiarazioni da esso rese alla Commissione Territoriale ed all'udienza del , ed in particolare nel ritenere le stesse poco circostanziate



e contraddittorie, senza considerare la sua scarsa scolarizzazione, la difficoltà di fornire elementi di riscontro ed il fatto che l'esistenza del rapporto omosessuale, con l'amico , consumato in tre occasioni e da quest'ultimo confessato alla polizia in seguito al suo arresto, giustificava la fuga dal paese, ove l'omosessualità costituisce reato;

- che il Tribunale aveva erroneamente valutato la situazione socio politica del Gambia e la pericolosità del paese;

- che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto insussistenti anche i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria;

ha, quindi, esposto di avere preso coscienza della propria omosessualità e di aver intrapreso un percorso di sostegno con l'Associazione , chiedendo infine l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.

Si è costituito in giudizio il Ministero appellato, resistendo all'impugnazione e chiedendone il rigetto.

E' intervenuto in causa il P.G., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

La Corte - dichiarata inammissibile la proposta istanza di sospensione, prevedendo l'art. 19, quarto comma, del D. Lgs. 150/2011 l'efficacia sospensiva quale effetto



della mera proposizione dell'impugnazione - ha disposto l'acquisizione del rapporto EASO e delle informazioni della Commissione Nazionale per il diritto d'asilo relativi al paese di provenienza del richiedente.

Acquisita la documentazione depositata dall'appellante (contratto di lavoro e due note dell' .) e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è fondato.

Il richiedente ha narrato alla Commissione Territoriale di provenire dalla città di Birikama, in Gambia; di avere frequentato solo un mese di scuola ed averla poi abbandonata; di avere iniziato a lavorare dall'età di dieci anni come saldatore; di avere avuto tre rapporti sessuali con un collega e vicino di casa, di nome , su richiesta di questi; che 'era stato poi arrestato, ed aveva riferito alla Polizia che anche il richiedente era omosessuale; di essere quindi fuggito dal paese, grazie all'aiuto del fratello, temendo di essere a sua volta arrestato, e recandosi prima in Senegal e poi in Libia; di avere lavorato in Libia per otto mesi, alle dipendenze di un libico che aveva conosciuto mentre ancora viveva in Gambia; che il figlio del suo datore di lavoro andava a volte a trovarlo per chiacchierare, ma il padre era contrario a questa frequentazione, perché aveva sentito dire in



Gambia che lui era omosessuale e non voleva che influenzasse suo figlio; di essere stato cacciato senza ricevere la retribuzione per il lavoro svolto, ma solo gratuitamente imbarcato per raggiungere l'Italia da un trafficante amico del suo datore di lavoro; di essere entrato in Italia nel maggio del 2016 (quindi all'età di 20 anni) chiedendo subito protezione internazionale. Sentito dal Giudice all'udienza del 15.1.2018 il richiedente ha dichiarato di avere lasciato il Gambia a causa del suo orientamento sessuale; di essere stato corteggiato da un collega omosessuale e di avere intrattenuto con lo stesso tre rapporti sessuali, ma non una relazione sentimentale; che il collega era stato poi arrestato e durante l'interrogatorio aveva fatto il suo nome alla polizia, che si era recata a casa sua senza trovarlo; di essere fuggito, su consiglio e con l'aiuto del fratello, in Senegal e poi in Libia, dove aveva lavorato per otto mesi, partendo poi per l'Italia via mare.

Quanto alle contraddizioni nel racconto rilevate dalla Commissione - e richiamate solo per relationem dal Tribunale - osserva la Corte che le stesse concernono elementi marginali quali il percorso del viaggio - se direttamente verso la Libia o con una tappa di cinque mesi in Senegal - mentre le discrepanze tra quanto contenuto nel modello C/3 e quanto dichiarato alla



Commissione concernenti il lavoro svolto in Libia (cameriere o saldatore) e la sua durata (otto o tredici mesi) non solo risultano sostanzialmente ininfluenti ai fini del riconoscimento della protezione, ma possono essere frutto di errate traduzioni o trascrizioni nella compilazione del predetto modello C/3.

L'elemento essenziale ai fini della decisione della causa è, infatti, costituito dall'esistenza o meno di un orientamento sessuale del richiedente, effettivo o come tale percepito dalla comunità di appartenenza, idoneo a determinare una sua persecuzione nel paese d'origine, dove l'omosessualità è ancora considerata reato, punito con 14 anni di carcere.

Sotto tale profilo, reputa la Corte che il racconto non possa essere considerato inveritiero solo sulla base della riferita reazione del richiedente alla dichiarazione di di essere omosessuale ("*sono rimasto perplesso perché non so cosa volesse dire*"), o della presenza di rapporti sessuali senza che vi fosse tra i due una "*relazione sentimentale*", posto la vicenda trova conferma non solo nel successivo forzato allontanamento del richiedente dal figlio del suo datore di lavoro in Libia, ma anche nel percorso documentato dalle note dell' di data 5.12.2018 e 7.9.2018, in atti; e del resto, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale per



ragioni legate all'orientamento sessuale non è necessario indagare quale sia l'effettivo orientamento del soggetto, essendo sufficiente il modo in cui lo stesso viene percepito nel paese d'origine e la sua idoneità a divenire fonte di persecuzione.

Infine, il racconto è compatibile con le informazioni sulla condizione delle persone LGBT in Gambia tratte dal rapporto EASO del dicembre 2017 (pag. da 54 a 57), ed in particolare con l'inasprimento delle disposizioni sull'omosessualità intervenuto nel 2014 ad opera dell'ex presidente Jammeh, con la riferita attività della NIA che di porta in porta ricercava omosessuali, e con i conseguenti arresti, maltrattamenti e torture degli arrestati.

Né consta che le leggi contro l'omosessualità siano state modificate dal nuovo presidente Adama Barrow, dimostratosi molto cauto quanto alla sua posizione relativamente alla normativa gambiana sull'omosessualità (si veda il citato rapporto, pag. 56).

Va, conseguentemente, ritenuto sussistente un fondato timore di persecuzione dell'appellante a cagione della sua appartenenza al "gruppo sociale" dei soggetti LGBT, con accertamento del diritto allo status di rifugiato, ex art. 11 del D. Lgs. 251/2007.

I restanti motivi sono assorbiti.



Le spese di lite del doppio grado - liquidate come in dispositivo - vengono poste per metà a carico del Ministero soccombente e compensate per la restante metà, in ragione della natura della lite, della difficoltà dei relativi accertamenti e dell'integrazione del quadro probatorio intervenuta solo in appello.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza di data 26.3.2018 del Tribunale di Trieste, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1 - in accoglimento dell'appello ed' in riforma dell'impugnata ordinanza, accerta il diritto dell'appellante allo status di rifugiato;
- 2 - condanna il Ministero appellato a pagare all'appellante la somma di € , pari alla metà delle spese di lite del doppio grado, liquidate in € (€ per il primo grado, di cui € per compenso ed € per esborsi; € per il secondo grado, di cui € per compenso ed € per esborsi), oltre spese generali



nella misura del 15%, IVA e CPA, compensando tra le
parti la restante metà delle stesse.

Così deciso in Trieste il 17.6.2019

Il Consigliere estensore

(dott. Francesca Mulloni)

Il Presidente

(dott. Giuseppe De Rosa)

